



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

Ordinanza n. 24 del 21.08.2010

Oggetto: Disciplina degli orari delle attività di acconciatore, barbiere, estetista

IL SINDACO

Vista la legge n.174/2005;

Vista la legge n.1/1990;

Visto altresì il decreto legge n.7/2007 convertito con modificazioni con legge n.40/2007 che all'articolo 10 detta misure per "garantire la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizio sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli artt. 81,82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea";

Atteso come il secondo comma dell'articolo 10 del decreto su richiamato disponga, tra l'altro, che l'attività di acconciatore e l'attività di estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;

Tenuto conto della peculiarità delle condizioni del Comune di Civitella Alfedena, centro turistico e montano;

Sentite le organizzazioni di categoria;

Visto l'articolo 50 del d.lgs 267/2000;

DISPONE

Le attività di acconciatore, barbiere, estetista devono rispettare le seguenti disposizioni in materia:

- 1) L'orario di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, barbiere, estetista avvengono nel rispetto dei seguenti limiti giornalieri:
 - a) Apertura antimeridiana, non antecedente alle ore 7,30 dal 1 aprile al 30 settembre;
 - b) Apertura antimeridiana, non antecedente alle ore 8,00 dal 1 ottobre al 31 marzo;
 - c) Apertura serale non successiva alle ore 20,30;

E' data facoltà di fissare discrezionalmente l'orario di apertura e di chiusura dell'attività, nel rispetto dei limiti giornalieri indicati e dei vigenti contratti di lavoro del personale.

Fermo restando il rispetto dei limiti suddetti, l'apertura al pubblico può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) In modo continuativo o con una o più interruzioni giornaliere;
- b) Per uno o più giorni nell'arco della settimana, fra quelli per i quali è consentita l'apertura:

Per l'esatta osservanza dell'orario, dopo l'ora di chiusura non dovranno entrare nell'esercizio altri clienti, ma potranno essere serviti solo quelli che già si trovano nel locale:

- 2) E' sempre osservato l'obbligo della chiusura festiva nelle seguenti giornate: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 25 e 26 dicembre. Le chiusure infrasettimanali e domenicali sono facoltative.
- 3) **E' fatto d'obbligo di comunicare al Comune di Civitella Alfedena l'orario prescelto e pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli chiaramente visibili all'esterno e all'interno dell'attività. Il cartello orario dovrà indicare gli orari di apertura e chiusura ed i giorni della settimana in cui si svolge l'attività. Le aperture effettuate in deroga agli orari di apertura e di chiusura normalmente osservati, non implicano l'obbligo di adeguamento del cartello orario;**
- 4) Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 con le modalità di cui alla legge n. 689/1981.
- 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'avvenuta notificazione ovvero ricorso al straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Sindaco
Dr.ssa Flora Viola

